

e mi faccio vindice dei privati senza danno dell'erario.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Dunque andiamo ai voti..

MELLANA. Perdoni, signor presidente, mi permetta una sola osservazione, ed è che la finanza non ne sentirà danno; è solamente per impedire che chi sta bene fruisca su chi sta male. Il Governo col suo occhio vigile quando vede in un paese diminuire i fitti, deve sapere da che ciò provenga. Il più delle volte la popolazione da un luogo si porta in un altro. E quindi egli dee far ragione a questi che reclamano di avere una riduzione d'imposta consona alla riduzione della rendita e colpire coloro che sentono lucro dalle migliorate loro condizioni. Collo stesso modo che egli rende giustizia a coloro che sentono danno e che più non possono nè devono pagare, farà pagare quelli che hanno sentito un vantaggio.

CANCELLIERI. Sì, sì!

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, l'onorevole Cancellieri si unisce a lei.

MELLANA. Io credo che la finanza non perderebbe nulla quando abbia impiegati avveduti; e poi si impedirebbe una ingiustizia, che cioè colui che per una circostanza qualunque ha una proprietà che aumenta di prodotto non paghi, ed invece paghi colui che ne risente danno, che ha la sua proprietà menomata. Qui si tratta di giustizia, senza danno alcuno per l'erario; io lascio chelo giudichi la Camera che deve egualmente rappresentare tutte le popolazioni del regno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

(La Camera approva.)

L'articolo 6 non è contestato.

L'articolo 7 è soppresso.

MINISTRO PER LE FINANZE. È soppressa solo la prima parte che dice: « L'autorità giudiziaria adita in virtù dell'articolo 16 della precitata legge è incompetente in tutti i casi a giudicare dell'apprezzamento del reddito. » Ma l'altra parte: « Il termine di sei mesi ivi stabilito per i ricorsi in via giudiziaria è perentorio a decorrere dal giorno della notificazione e pubblicazione dei ruoli nei rispettivi comuni, » questa parte, dico, non può dare luogo a difficoltà.

PRESIDENTE. Ha ragione: anche gli onorevoli proponenti di emendamenti mantengono questa parte dell'articolo 7.

Rimane dunque inteso che l'articolo 7 è ridotto all'ultima parte: cioè alle parole « il termine di sei mesi ivi stabilito... »

MINISTRO PER LE FINANZE. Bisogna dire « stabilito nella legge. » Il termine perentorio è fissato dopo la pubblicazione dei ruoli, anzichè dopo la pubblicazione delle matrici.

PRESIDENTE. « Il termine di sei mesi stabilito nell'articolo 16 della precitata legge per i ricorsi in via giudiziaria è perentorio a decorrere dal giorno della noti-

ficazione e pubblicazione dei ruoli nei rispettivi comuni. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

All'articolo 8 si fanno due proposte. Una è dell'onorevole Minervini, il quale vorrebbe soppressa la parola *definitivamente*. L'altra è un'aggiunta proposta dall'onorevole Ghinosi, nei seguenti termini:

« Art. 8 *bis*. La somma delle sovrimposte comunali e provinciali non potrà in nessun caso eccedere l'ammontare dell'imposta governativa, esclusi i decimi. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego l'onorevole Ghinosi di considerare che questa sua proposta o deve costituire un articolo di legge per sè, ovvero sia una disposizione da introdursi in quella parte della legge che riferisce all'assetto delle finanze dei comuni; impero chè l'articolo che egli propone si riferirebbe non solo alla tassa sui fabbricati, ma eziandio alla fondiaria se ho capito bene, l'articolo ha una portata generica

PRESIDENTE. Onorevole Ghinosi, spieghi il suo concetto.

GHINOSI. Facendo la mia proposta, ed introducendo il mio emendamento od aggiunta, nell'allegato riguardante l'imposta sui fabbricati, io intendevo unicamente di fissare il *maximum* della sovrimposta comunale provinciale.

Io mi limitavo ai fabbricati per questa unica ragione che l'imposta la quale colpisce i fabbricati ha l'ideale base di quella della ricchezza mobile, vale a dire è una imposta che si commisura sul reddito effettivo mentre l'imposta sui beni rustici ha tutt'altra base. Nelle varie parti d'Italia esistono sistemi, non solo diversi, ma opposti; e quindi difficilmente si potrebbe pigliare una misura di questa natura a favore dei proprietari dei fondi rustici.

Ecco la ragione per cui io crederei che la sede vera della mia proposta fosse l'allegato riguardante l'imposta sui fabbricati, allo stesso modo che il ministro stesso e la Commissione hanno trovato ben giusto e nell'allegato riguardante la ricchezza mobile, si fece la dichiarazione essere d'ora in poi vietato alle provincie ed ai comuni di sovrimporre quel cespite di rendite

CHIAVES, relatore. Veramente se a proposito di questo allegato il quale accenna al modo con cui deve essere fatta la revisione dell'imposta sui fabbricati, viene a fare una questione riguardo ad un limite massimo di sovrimposta comunale e provinciale che voglia stabilire, di fronte a tale proposta la Commissione dovrebbe presentare la questione pregiudiziale

Ma questa discussione forse troverebbe miglior luogo riguardo a quell'allegato in cui si parla di coltà di sovrimporre, che sia tolta od accordata a questo o quello degli enti morali contemplati nella proposta dell'onorevole Ghinosi, che la Commissione non crederebbe opportuno trattarsi nella presente discussione.